

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PA E IMPRESE

CIRCOLARE INTERPRETATIVA DM 55/2013

NOTA DI SINTESI

Termine per il caricamento delle anagrafiche in IPA e per la comunicazione ai fornitori

Per consentire ai fornitori l'adeguamento di processi amministrativi e contabili e sistemi gestionali interni, il termine ultimo per completare il caricamento in IPA dell'anagrafica degli uffici PA destinatari di fatture elettroniche è tre mesi prima della decorrenza degli obblighi stabilita dal DM 55.

Il chiarimento, richiesto da Confindustria, si è reso necessario a fronte di una formulazione poco chiara del dettato normativo.

Pertanto, per le PA che partono il 6 giugno 2014 - Ministeri, Agenzie fiscali, Enti di previdenza - il termine era il 6 marzo scorso, mentre per le PA che partiranno il 6 giugno 2015 il termine ultimo sarà il 6 marzo 2015.

Inoltre, come richiesto da Confindustria, la Circolare ribadisce l'obbligo per le PA, una volta ottenuti i codici ufficio dall'IPA, di comunicarli ai fornitori associandoli a ciascun contratto in essere con il fornitore stesso.

Infine, la Circolare dispone l'inserimento in IPA di un campo in cui dare evidenza per ciascun ufficio destinatario della data a partire dalla quale è attivo il servizio di fatturazione elettronica.

Emissione della fattura elettronica

La fattura elettronica si considera emessa all'atto della sua trasmissione al Sistema di Interscambio, che, in caso di esito positivo dell'inoltro alla PA destinataria della fattura elettronica in questione, invia una ricevuta di consegna al mittente.

La ricevuta di consegna attesta l'emissione della fattura elettronica, in data corrispondente alla sua trasmissione allo SdI, e la sua ricezione da parte della PA committente.

In caso di esito negativo dell'inoltro alla PA destinataria della fattura, lo SdI invia al fornitore una notifica di mancata consegna, a seguito della quale lo SdI si fa carico di contattare la PA affinché risolva il problema che ostacola la trasmissione della fattura elettronica.

La notifica di mancata consegna attesta l'emissione della fattura elettronica, in data corrispondente alla sua trasmissione allo SdI, e la sua ricezione da parte dello SdI.

Divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica

Le fatture emesse in via non elettronica entro il termine di decorrenza dell'obbligo (6 giugno 2014 e 6 giugno 2015) devono essere pagate dalle PA senza che il fornitore debba emetterle di nuovo in via elettronica.

Ciò avviene anche nei casi in cui le fatture, emesse in via cartacea entro la data di avvio dell'obbligo, risultino ancora non pagate decorsi tre mesi dalla data di avvio dell'obbligo, termine a partire dal quale la PA non può più pagare fatture non elettroniche emesse a partire dalla data di avvio dell'obbligo.

Il chiarimento si è reso indispensabile a fronte di una formulazione del dettato normativo che avrebbe potuto indurre una PA debitrice a non pagare, decorsi tre mesi dall'avvio dell'obbligo, anche fatture non elettroniche emesse prima dell'avvio dell'obbligo.

La Circolare conferma, inoltre, il divieto per le PA di accettare fatture non elettroniche emesse dopo la data di avvio dell'obbligo.

Impossibilità di recapito della fattura elettronica

Si distinguono tre casi:

a) Codice Ufficio dell'amministrazione non deducibile dall'IPA

In caso di presenza sul portale IPA della PA debitrice, ma di impossibilità di identificazione univoca del codice ufficio di indirizzamento delle fatture, i fornitori possono inviare le fatture alla PA centrale di riferimento.

Pertanto, per tutte le PA centrali è reso disponibile un ufficio di fatturazione elettronica "centrale", a cui è associato un corrispondente codice identificativo. I fornitori potranno quindi inviare le fatture elettroniche utilizzando tale codice qualora non avessero ricevuto la comunicazione relativa al codice ufficio dalla specifica PA debitrice e non fossero in grado di identificare univocamente, sulla base dei dati contrattuali in loro possesso, la PA in questione in IPA.

Lo SdI verifica, sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura, l'impossibilità effettiva di identificare univocamente il codice ufficio: se tale identificazione è possibile, lo SdI con "notifica di scarto" respinge la fattura, segnalando il codice ufficio identificato; altrimenti, inoltra la fattura all'ufficio centrale identificato dal codice indicato dal fornitore in fattura.

Le PA centrali sono quindi tenute a gestire le fatture elettroniche ricevute all'interno della propria struttura e possono rifiutare esclusivamente le fatture elettroniche non attribuibili all'amministrazione stessa, la quale ricomprende tutte le componenti organizzative e le organizzazioni autonome di propria derivazione.

Fatto salvo quest'ultimo caso, il corretto invio alla PA centrale di riferimento è valido a generare l'obbligo al pagamento verso il fornitore nonché i termini di decorrenza del pagamento stesso.

b) Amministrazione non censita in IPA

In caso di assenza dall'IPA della PA debitrice, le imprese fornitrici possono inviare le fatture a un "codice di default" predefinito.

A quel punto, il Sistema di Interscambio verifica sulla base dei dati fiscali della fattura l'effettiva impossibilità di identificare univocamente l'ufficio destinatario, che si realizza sia in caso di assenza dell'ufficio dall'IPA sia in caso di presenza di più uffici con gli stessi dati fiscali appartenenti alla medesima PA.

A seguito di tale verifica, possono configurarsi le seguenti ipotesi:

- se lo Sdl identifica in IPA un solo ufficio, invia al fornitore una “notifica di scarto” con segnalazione del codice ufficio individuato;
- se lo Sdl identifica più uffici della stessa PA, invia al fornitore una “notifica di scarto” con segnalazione del codice ufficio centrale - di cui all’ipotesi a) - della PA individuata;
- in tutti gli altri casi, lo Sdl rilascia al fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, contenente la fattura elettronica.

Tale attestazione è valida a certificare l’avvenuta emissione e trasmissione della fattura allo Sdl nonché l’impossibilità di recapitarla alla specifica PA per causa non imputabile al fornitore e a generare gli effetti della trasmissione stessa (es. obbligo della PA al pagamento, decorrenza dei termini di pagamento).

Ricevuta tale attestazione, il fornitore potrà trasmettere - o comunque mettere a disposizione ad esempio attraverso portali telematici - la fattura elettronica direttamente alla PA debitrice attraverso qualsiasi canale telematico (es. e-mail) al fine di riscuotere il relativo pagamento.

c) Impossibilità di inoltro al destinatario

Se la fattura è correttamente pervenuta allo Sdl, ma non alla PA debitrice per motivi tecnici (es. dimensione allegati, problemi con la PEC), lo Sdl rilascia al fornitore una “notifica di mancata consegna” e contatta la PA affinché risolva il problema.

In caso di mancata risoluzione del problema e quindi di impossibilità di inoltro della fattura trascorsi 10 giorni dall’invio della notifica di mancata consegna, lo Sdl invia al fornitore la medesima “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito” di cui al punto b).

Tale attestazione, come nel caso precedente, consente al fornitore di trasmettere o mettere a disposizione della PA la fattura elettronica - o l’attestazione stessa che è firmata elettronicamente e contiene la fattura - attraverso posta elettronica o altro canale telematico.